

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3519

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation*, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'*Asem trust fund*

Presentato il 3 gennaio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge viene autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation* (IIC), alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo (ADF), alla V ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e alla I ricostituzione delle risorse dell'*Asem trust fund*, dei quali, di seguito, si illustrano i contenuti e le modalità di erogazione dei contributi.

Interamerican Investment Corporation
(Primo aumento di capitale)

1. La *Interamerican Investment Corporation* (IIC) fa parte del Gruppo della

Banca interamericana di sviluppo ed ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del settore privato nei Paesi dell'America Latina e di facilitare il trasferimento di capitali privati e di tecnologia verso l'America Latina. A tale scopo, la *Corporation* intraprende investimenti sotto forma di prestiti e di partecipazione al capitale a favore, preferibilmente, di piccole e medie imprese della regione. Infatti, lo sviluppo delle piccole e medie imprese della regione è l'attività prioritaria dell'istituzione. L'IIC lavora direttamente con il settore privato e non richiede garanzie governative per i prestiti concessi, gli investimenti azionari effettuati o le linee di credito accordate.

Costituita nel 1983, l'IIC è diventata effettivamente operativa solo verso la fine del 1988. Pur essendo finanziata e gestita

separatamente dalla Banca interamericana di sviluppo, essa ne condivide il presidente e gli organi amministrativi.

2. L'aumento di capitale pari a 500 milioni di dollari, concordato durante l'incontro annuale a Parigi del marzo 1999, è il primo aumento di capitale nella storia della *Corporation*. Esso si è reso necessario per consentire all'istituzione — ormai prossima al raggiungimento dei suoi limiti finanziari statutarî — di continuare ad operare, espandendo, soprattutto, gli investimenti azionari, che nel tempo sono andati crescendo. L'aumento di capitale in questione ha permesso anche l'ingresso nell'IIC di cinque nuovi membri, già membri della Banca interamericana di sviluppo (Belgio, Portogallo, Svezia, Norvegia, Finlandia), che da tempo aspiravano ad aderire all'istituzione.

L'Italia, che è membro fondatore dell'IIC, ha fin dall'inizio sostenuto la richiesta di aumento di capitale, in considerazione dell'importanza dell'attività svolta dall'istituzione, del suo *focus* sulle piccole e medie imprese, dei positivi risultati operativi ottenuti nel primo decennio di attività e delle potenziali opportunità di investimento da parte delle imprese italiane. L'aumento di capitale comporterà per l'Italia, che ha confermato la sua quota azionaria (3,07), una spesa di 15.360.000 dollari USA, da versare in 8 rate annuali a partire dal 31 ottobre 2000, come stabilito dalla risoluzione che ha approvato il suddetto aumento di capitale.

Fondo asiatico di sviluppo

(VII ricostituzione)

1. Il Fondo asiatico di sviluppo è lo sportello, creato nel 1974, che nell'ambito della Banca asiatica di sviluppo, interviene nei Paesi più poveri della regione, attraverso la concessione di prestiti a condizioni particolarmente agevolate (32 (1))

(1) Il dato è relativo ai prestiti progetto. Per i prestiti programma la durata è di 24 anni.

anni di durata con un periodo di grazia di 8 anni, interesse attivo dell'1 per cento annuo nel periodo di grazia e dell'1,5 per cento annuo durante il periodo di ammortamento).

L'Italia è entrata a far parte del Fondo in virtù della legge 23 dicembre 1976, n. 864, con la quale fu autorizzato sia il contributo iniziale di adesione, sia quello relativo alla prima ricostituzione delle risorse. Successivamente l'Italia ha aderito a tutte le altre ricostituzioni che hanno avuto luogo ad intervalli regolari (ogni quattro anni) in quanto tale Fondo, come tutti i Fondi di sviluppo, è alimentato principalmente dai contributi a dono dei donatori.

2. Le consultazioni per la settima ricostituzione delle risorse (che copre il periodo 2001 — 2004) sono iniziate nell'ottobre 1999 e si sono concluse a Okinawa (Giappone) il 7 settembre 2000.

È stato raggiunto un accordo su un livello di ricostituzione pari a 5,6 miliardi di dollari USA. Le risorse fresche, fornite dai donatori, ammontano a 2,91 miliardi di dollari USA (il dato comprende anche un contributo supplementare ed un contributo speciale del Giappone) mentre la parte rimanente sarà di provenienza di risorse interne del Fondo stesso (cancellazioni, reddito da investimenti, eccetera).

Il Giappone rimane il maggiore donatore con 1.061 milioni di dollari USA, seguito dagli Stati Uniti con 412 milioni, mentre i Paesi europei forniranno un contributo totale pari a 860 milioni di dollari USA. Nuovi Paesi donatori del Fondo sono il Portogallo e Singapore.

3. Le risorse così mobilitate saranno utilizzate secondo le linee guida e le raccomandazioni fatte dai Paesi donatori, i quali hanno ribadito che la missione prioritaria del Fondo asiatico di sviluppo è la riduzione della povertà nel Continente, dove il numero dei poveri è pari a 900 milioni. È stata pertanto rimarcata la necessità di rafforzare l'integrazione degli obiettivi di riduzione della povertà in tutte le operazioni del Fondo e di intervenire nei settori cruciali per la lotta alla povertà

(istruzione, sanità — con particolare riferimento alla lotta all'AIDS — settore sociale, eccetera) e nelle cosiddette aree trasversali (ambiente, *gender issues*, sviluppo del settore privato, eccetera).

Tra le decisioni più importanti assunte dai donatori vi è quella relativa all'introduzione di un sistema di allocazione delle risorse basato sulla *performance* dei Paesi oltre che sul prodotto interno lordo e sulla popolazione. Infatti, in un contesto generale di scarsità di risorse a fronte di una domanda crescente da parte dei Paesi beneficiari del Fondo, è sempre più importante allocare le risorse laddove sussistono le condizioni per un loro uso più efficiente. Il sistema rappresenta un importante passo avanti, perché per la prima volta la Banca si è cimentata nella definizione di una formula strutturata che assegna alla *performance* dei Paesi (dal punto di vista sia della gestione macroeconomica e istituzionale che della gestione del portafoglio progetti della Banca) un peso determinante nella distribuzione delle risorse. La metodologia è ispirata a quella elaborata dall'*International Development Association* (IDA) ma adeguata alla specificità della regione. Tra i criteri presi a riferimento nella valutazione dei Paesi, particolare importanza è stata data al buon governo (*governance*) inteso come corretta amministrazione del settore pubblico, con istituzioni che rispondono del proprio operato e diano priorità alla realizzazione di politiche di riduzione della povertà, trasparenza dei processi decisionali, affermazione dei principi di legalità, lotta alla corruzione, partecipazione e coinvolgimento della società civile nei processi decisionali. Un'appropriata applicazione del sistema dipenderà dalla definizione di parametri e indicatori adeguati, su cui la direzione sta completando il suo lavoro, che saranno rivisti periodicamente per essere aggiustati ove necessario.

Un altro problema di rilievo che è stato affrontato nel corso del negoziato è quello relativo al miglioramento della *governance* interna della Banca, che sarà attuato attraverso un rafforzamento del ruolo del consiglio di amministrazione nei processi

decisionali. In particolare, il consiglio di amministrazione sarà maggiormente coinvolto nella preparazione e discussione delle strategie prese. Inoltre, su raccomandazione dei donatori, la direzione si è impegnata a costituire un *Development Effectiveness Committee*, con il compito di monitorare l'impatto sullo sviluppo dell'attività della Banca e del Fondo.

Tra le altre questioni, particolarmente dibattuta è stata quella relativa all'eleggibilità dell'India (2) alle risorse del Fondo per un *plafond* limitato e simbolico (50 milioni di dollari all'anno per finanziare interventi nel campo delle malattie infettive) essendo l'India uno dei Paesi in cui la povertà assoluta resta un fenomeno di grandi proporzioni. Al riguardo, non è stato possibile raggiungere alcun consenso per la netta opposizione di Stati Uniti e Giappone. L'eleggibilità dell'India era invece appoggiata dagli Europei, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.

4. L'Italia ha attivamente partecipato alla definizione delle politiche guida del Fondo, sottolineando in particolare i seguenti punti:

a) riduzione della povertà come missione fondamentale del Fondo;

b) inclusione dell'India tra i Paesi beneficiari delle risorse del Fondo;

c) necessità di accordare priorità ai settori cruciali per la lotta alla povertà (settore sociale, sviluppo delle risorse umane, sanità, accesso ai servizi di base);

d) limitazione dell'uso di risorse destinate all'aggiustamento strutturale;

e) necessità di allocare le risorse sulla base della *performance* dei beneficiari basato su una metodologia di valutazione obiettiva e trasparente.

(2) L'India, in relazione ai propri indicatori economici e finanziari, può beneficiare solo dell'assistenza della Banca essendo classificato nella categoria « *OCR Country* ».

La partecipazione italiana alla ricostituzione in questione, e al Fondo asiatico di sviluppo in generale, è di fondamentale importanza in quanto viene a compensare una presenza alquanto debole della nostra cooperazione bilaterale nell'area asiatica, che è infatti presente in modo considerevole solo in Cina, India e Vietnam.

5. Nel corso del negoziato, l'Italia si è impegnata per un contributo pari al 3,9 per cento del totale della ricostituzione. Detto contributo ammonta a 111.430.000 dollari USA, corrispondente a 110.221.542 (3) euro, da versare in quattro rate annuali, a partire dal 2001. Tale contributo è in termini nominali circa il 20 per cento in più di quello fornito nella passata ricostituzione.

Il termine ultimo per il deposito dello strumento di contribuzione è il 31 marzo 2002.

IFAD

(V ricostituzione)

1. Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), con sede in Roma, è stato creato nel 1977, come tredicesima agenzia specializzata delle Nazioni Unite, a seguito di una decisione della Conferenza mondiale dell'alimentazione del 1974 con il mandato di sostenere lo sviluppo del settore agricolo nei Paesi in via di sviluppo (PVS). A tal fine, l'IFAD, che si presenta come un'istituzione « unica » nel suo genere, concede prestiti a condizioni agevolate a cooperative agricole e piccoli coltivatori dei Paesi poveri per la realizzazione di programmi di sviluppo e di riabilitazione nel settore agricolo. I suoi prestiti sono spesso cofinanziati dalla Banca Mondiale e da altre Agenzie.

L'IFAD, insieme con la FAO e il PAM (Programma per l'alimentazione mondiale), costituisce il polo romano delle Agenzie delle Nazioni Unite, operanti nel settore della sicurezza alimentare. Con i suoi interventi di lungo termine a favore dell'agricoltura, esso svolge un ruolo importantissimo nella lotta alla povertà, consi-

derata la natura « rurale » della povertà che sussiste nei Paesi del Terzo Mondo e il fatto che il settore agricolo costituisce da sempre l'attività principale di tali Paesi.

2. Attualmente, fanno parte del Fondo 161 Paesi, suddivisi in tre categorie: lista A (Paesi OCSE); lista B (Paesi OPEC) e lista C (Paesi in via di sviluppo). Diciotto sono i membri del consiglio d'amministrazione (8 per i Paesi OCSE, 4 per i Paesi OPEC e 6 per i PVS).

L'IFAD non è un'agenzia di aiuti di emergenza. Le sue risorse finanziarie sono utilizzate a sostegno dell'attività annuale di prestito (a breve, medio e lungo termine) e del programma di operazioni « a dono », con il quale sostiene le attività volte al rafforzamento delle capacità tecniche e istituzionali connesse allo sviluppo rurale. I doni sono limitati al 7,5 per cento delle risorse impegnate in ciascun anno finanziario. I prestiti vengono concessi ai PVS a condizioni e con modalità diverse a seconda della fascia di reddito a cui il Paese appartiene. I prestiti a favore dei Paesi più poveri rappresentano i due terzi del volume complessivo.

3. Nel febbraio del 1999, il Consiglio dei Governatori ha avviato la Consultazione per l'esame dell'adeguatezza delle risorse IFAD disponibili, con la quale è stato posto l'accento sulla necessità di procedere ad una V ricostituzione del Fondo per finanziare le operazioni per gli anni 2001-2003, che saranno attuate nel quadro di azioni e obiettivi che l'IFAD si prefigge di raggiungere nel lungo termine. Il 31 luglio 2000, il Consiglio dei Governatori ha adottato la risoluzione 119/XXIV che definisce il volume totale della ricostituzione pari a 569 milioni di dollari e indica in 460 milioni di dollari l'ammontare dei contributi attualmente impegnati dai Paesi donatori. Il contributo dei Paesi della lista A è di 360 milioni di dollari, mentre quello dei Paesi della lista B e della lista C è di 100 milioni di dollari. Il saldo sarà coperto con risorse interne e con eventuali contributi addizionali e complementari corrisposti dai Paesi membri.

(3) Gli importi sono stati calcolati in base ai tassi di cambio del periodo 1° ottobre 1999 - 31 marzo 2000.

Il negoziato relativo alla quinta ricostituzione del Fondo si è chiuso ufficialmente nel febbraio del 2001, quando i Paesi della Lista B e C hanno raggiunto la percentuale (80%) sul contributo totale a loro carico (100 milioni di dollari) prevista nella citata risoluzione.

4. L'Italia partecipa con un contributo base di euro 28.806.000. Si è inoltre deciso di erogare al Fondo un contributo supplementare di euro 3.720.000, da destinare a favore della *Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Debt Initiative*. Questo contributo non dà luogo ad una alterazione nella quota di partecipazione dell'Italia alle risorse dell'IFAD.

Asem trust fund

(I ricostituzione)

1. L'idea di costituire un Fondo fiduciario amministrato dalla Banca Mondiale (*Asem trust fund* - ATF), finanziato da contributi bilaterali volontari per rispondere agli effetti della crisi finanziaria in Asia scoppiata nel 1997, nacque in occasione dell'incontro tenutosi a Londra, nell'aprile 1998, tra i capi di Stato asiatici ed europei. Il Fondo ASEM è operativo dal giugno 1998 ed ha beneficiato, nella sua prima fase (ATF-1), di contributi per un totale di 45 milioni di dollari provenienti da 10 donatori: Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e Unione Europea. L'Italia ha contribuito alla prima fase del Fondo con 7 milioni di dollari.

2. Obiettivo del Fondo è di facilitare il risanamento economico nei Paesi contagiati dalla crisi asiatica, sostenere i programmi di riforma e fornire l'assistenza tecnica necessaria nei settori finanziario, pubblico, privato e sociale. I Paesi beneficiari sono stati quelli eleggibili alle risorse della Banca Mondiale colpiti dalla crisi, precisamente: Cina, Indonesia, Corea, Malesia, Filippine, Tailandia e Vietnam.

3. L'organo di Governo del Fondo è un Comitato che comprende rappresentanti della regione Asia Orientale e Pacifico

(EAP), del Dipartimento del Cofinanziamento (TFC) e alcuni funzionari della Banca Mondiale appartenenti a settori rilevanti (finanziario, sociale, eccetera). I donatori del Fondo si riuniscono, secondo Statuto, ogni sei mesi per incontrare i rappresentanti della Banca Mondiale ed esaminare e valutare lo stato d'implementazione dei progetti e le strategie del Fondo. I progetti al di sopra del milione di dollari vengono approvati dai donatori.

4. Come previsto dallo Statuto, le risorse del Fondo sono utilizzate per finanziare, in uguali proporzioni, assistenza tecnica e programmi di formazione a favore dei Governi beneficiari, sia nel settore finanziario e della *corporate governance*, sia nel settore sociale (interventi volti a mitigare gli effetti della crisi e a ridurre la povertà).

5. L'*Asem trust fund* sarebbe dovuto terminare formalmente il 31 dicembre 2001 ma, tenendo conto del processo di riforma in atto e dei buoni risultati finora conseguiti, è stato deciso di procedere a una ricostituzione del Fondo (ATF-2) e di posticipare il termine delle operazioni. Nel corso del negoziato per la ricostituzione del Fondo ASEM (ATF-2) si è deciso di:

a) mantenere l'enfasi sulle riforme nei tre settori originariamente oggetto d'operazione del Fondo (finanziario, *corporate finance*, sociale);

b) conservare l'attuale proporzione nell'utilizzo delle risorse (50 per cento a favore del settore finanziario e *corporate finance* e 50 per cento a favore del settore sociale);

c) aumentare la percentuale di risorse da destinare ai Paesi a più basso reddito (attualmente circa il 50 per cento);

d) migliorare il dialogo tra Paesi europei e asiatici.

6. La ricostituzione è stata necessaria per il fatto che, dal giugno 2000, L'*Asem trust fund* ha impegnato tutte le risorse a

disposizione (circa 45 milioni di dollari per l'ATF-1). Si è pertanto deciso di procedere al rifinanziamento del Fondo (ATF-2) per un ammontare intorno ai 30 milioni di euro. Tutti gli attuali donatori hanno annunciato di voler partecipare, sebbene alcuni con un ammontare molto inferiore al primo contributo (come Fran-

cia e Italia). Oltre alla Cina, altri Paesi beneficiari (Corea e Tailandia) hanno espresso l'intenzione di contribuire alla seconda fase del Fondo.

7. L'Italia si è impegnata a partecipare alla seconda fase delle operazioni del Fondo (ATF-2) con un contributo pari a 2 milioni di euro.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Interamerican Investment Corporation

Il contributo di cui all'articolo 1 è pari a 15.360.000 dollari USA, per un controvalore, stimato in euro, pari a 18.592.448.

La cadenza dei versamenti è fissata in otto rate uguali annuali, a partire dall'anno 2000, ogni rata pari a 1.920.000 dollari USA l'anno.

La copertura indicata all'articolo 2 è reperita nell'ambito della unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Essa copre l'onere delle prime tre rate (poiché l'obbligo di pagare parte dall'anno 2000); le cinque rate successive sono scaglionate dal 2003 al 2007.

Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi di copertura saranno assegnati al capitolo 7175 – Unità previsionale di base 3.2.3.20 – dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Fondo asiatico di sviluppo

Il contributo di cui all'articolo 3 è pari ad euro 110.221.542 da versare in quattro rate annuali a decorrere dal 2001. A carico dell'esercizio finanziario 2002 è prevista pertanto la copertura delle prime due rate pari a euro 55.110.771, mentre al 2003 e al 2004 sono imputate le due restanti rate pari a euro 27.555.385,50 ciascuna.

La copertura del provvedimento è reperita nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parte dell'accantonamento medesimo.

Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi affluiranno al capitolo 7180 – Unità previsionale di base 3.2.3.20 – dello stato di previsione del Ministero medesimo.

IFAD

Il contributo all'IFAD ammonta ad euro 32.526.000 da versare in tre rate uguali annuali, dal 2001 al 2003. Poiché l'impegno assunto dall'Italia decorre dal 2001, a carico dell'esercizio finanziario 2002 è imputata la copertura delle prime due rate, pari ad euro 21.684.000, mentre la terza ed ultima rata, di euro 10.842.000, è a carico dell'esercizio 2003.

La copertura è reperita nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi affluiranno al capitolo 7175 — unità previsionale di base 3.2.3.20 dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Asem trust fund

Il contributo per la seconda fase dell'*Asem trust fund* (ATF-2) è di 2 milioni di euro da versare in unica soluzione nel 2002.

La copertura è reperita nell'ambito della unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi affluiranno al capitolo 7175 — unità previsionale di base 3.2.3.20 dello stato di previsione del Ministero medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation* (IIC), della quale l'Italia fa parte ai sensi della legge 29 aprile 1988, n. 165.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 15.360.000 dollari USA per il periodo 2000-2007.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 6.972.168 per l'anno 2002 ed in euro 2.324.056 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2007, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ART. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo con un contributo di euro 110.221.542 per il periodo 2001-2004.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in euro 55.110.771 per l'anno 2002 ed in euro 27.555.385,50 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ART. 5.

1. Le somme di cui all'articolo 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla legge.

ART. 6.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) con un contributo di euro 28.806.000 per il periodo 2001-2003.

2. È altresì autorizzata la corresponsione all'IFAD, per il periodo 2001-2003,

della somma di euro 3.720.000, da destinare alla *Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Debt Initiative*.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in euro 21.684.000 per l'anno 2002 ed in euro 10.842.000 per l'anno 2003, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ART. 8.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse dell'*Asem trust fund* (ATF-2) con un contributo di euro 2.000.000.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, valutato in euro 2.000.000 per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ART. 10.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

